

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dagli avv.ti [RICORRENTE 1], nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]) del Foro di Bolzano, e [RICORRENTE 2] nato il [OMISSIS] a [OMISSIS] (cod. fisc. [OMISSIS]) entrambi difesi dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Bolzano
I ricorrenti non sono comparsi;

è presente il loro difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Enrico Angelini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore dei ricorrenti, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

La vicenda trae origine dall'esposto del COA di Bolzano che con delibera in data 16.6.2020 segnalava al CDD di Trento la pubblicazione da parte degli incolpati di un'inserzione pubblicitaria sulla rivista locale "[OMISSIS]" del [OMISSIS].03.2020.

A seguito dalla comunicazione dell'illecito, in data 24.07.2020 i ricorrenti hanno prodotto a mezzo PEC le proprie memorie difensive.

È stato quindi dato avvio al procedimento n. 27/2020 e, successivamente, con PEC datata 30.11.2021 è stata comunicata l'approvazione del conseguente capo d'incolpazione.

Violazione del combinato disposto degli artt. 9,17 e 35, comma 6 del codice deontologico forense per aver pubblicato, o consentito la pubblicazione, sulla rivista "[OMISSIS]", nr. [OMISSIS] dell'anno 2020, di una inserzione pubblicitaria con la denominazione del proprio Studio Legale e l'ambito di esercizio svolto (da ritenersi integralmente trascritta), e dell'articolo, all'apparenza redazionale, che accompagna l'inserzione pubblicitaria propalando comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale e sull'ambito di esercizio svolto, in modo improprio e comunque incompleto rispetto alle indicazioni normative.

Bolzano, in epoca antecedente al 10.6.2020

In data 16.12.2021, i ricorrenti hanno presentato memoria difensiva affermando di non aver avuto alcuna influenza sul contenuto dell'articolo e chiedendo l'archiviazione del procedimento e l'audizione del dott. [AAA], autore dell'articolo.

Nella difesa veniva sostenuto che l'articolo fosse stato redatto in piena autonomia dal suo autore senza alcun loro intervento o consultazione preventiva e che l'autore aveva ottenuto le informazioni dal sito web dello studio.

Veniva, inoltre, prodotta una lettera di scuse dell'autore dell'articolo nella quale egli affermava di aver agito in autonomia.

All'udienza del 11.04.2022 gli avvocati sono stati sentiti personalmente in merito ai fatti oggetto della segnalazione.

A seguito dell'audizione dei ricorrenti e dichiarata conclusa la fase istruttoria preliminare, il CDD di Trento ha proceduto, con atto del 27.06.2022, alla citazione a giudizio degli incolpati.

In data 26.08.2022, i ricorrenti hanno presentato memoria difensiva, eccependo il fatto che il capo d'incolpazione contenuto nella citazione a giudizio si riferiva in realtà a fatti trattati in un diverso procedimento disciplinare, tra l'altro già concluso.

Accertato l'errore materiale, il C.D.D. ha quindi disposto la correzione della delibera, revocando l'udienza dibattimentale prevista per il 05.11.2022.

Dopo un primo rinvio dell'udienza del 28.11.2022, alla successiva udienza del 27.03.2023 è stato escusso il testimone della difesa, dott. [AAA], il quale ha dichiarato di aver agito in piena autonomia, senza aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo agli avvocati e di aver tratto le informazioni sullo studio legale contenute nell'articolo esclusivamente dal sito web dello stesso e per conoscenza dello stesso sul territorio della val Venosta.

All'esito del dibattimento, il Collegio disciplinare ha definito il procedimento deliberando l'applicazione del richiamo verbale ai sensi degli artt. 22, co. 4, codice deontologico e 28 regolamento 2/2014, come poi da provvedimento del 03.04.2023 (depositato il 19.04.2023).

Sul punto, la decisione disciplinare, attesa la pacifica natura di inserzione pubblicitaria a pagamento dell'inserzione, ammessa dagli stessi incolpati, sottolinea come sarebbe stato preciso onere dei ricorrenti verificare la correttezza anche deontologica del prodotto realizzato dall'autore della pubblicazione stessa.

La decisione conclude nel senso che la pubblicità in oggetto violi i requisiti di correttezza e trasparenza di cui all'art. 35 del Codice Deontologico.

In particolare, l'inserzione pubblicitaria si compone di una fotografia pubblicata a pagina 23 della rivista e di un articolo pubblico a pagina 24.

Il CDD ritiene che si tratti di un articolo che al lettore può apparire come frutto del convincimento e dell'opinione del giornalista, mentre invece risulta essere stato commissionato a pagamento e facente parte integrante dell'inserzione pubblicitaria.

La decisione sottolinea che il giornalista stesso nella sua deposizione si è scusato di non aver indicato formalmente la natura pubblicitaria dell'articolo; da ciò il CDD desume che sia lui che gli incolpati ne erano a piena conoscenza.

La decisione impugnata ritiene che il testo in oggetto violi inoltre il divieto di informazioni comparative indicato dall'art. 35 c. 2 del Codice Deontologico nella parte in cui indica "molti casi trattati con successo" dagli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] e ne esalta qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati.

Il CDD rileva anche la violazione dell'art. 35 c. 3 del Codice Deontologico che prescrive testualmente: "L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza", rilevando, peraltro, come nell'articolo in oggetto non sia indicato che gli incolpati siano iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

In sostanza quindi il CDD ha ritenuto che la pubblicazione in esame abbia violato i principi di verità, correttezza e trasparenza previsti dall'art. 35 del Codice deontologico forense. Si contesta la mancanza di trasparenza dell'articolo pubblicato che, apparentemente giornalistico, fosse in realtà parte di un'inserzione pubblicitaria a pagamento, senza che fosse indicata tale natura, inducendo il lettore a cadere in errore.

La decisione precisa invece che non ha particolare rilievo il termine utilizzato "spezialisiert", in quanto non equivale all'italiano "specialista" perché specialista nella vicina Austria corrisponde a "Fachanwalt".

Riguardo all'elemento soggettivo il CDD ritiene che il professionista che commissiona uno spazio pubblicitario abbia in ogni caso il dovere di verificare come lo stesso venga effettivamente realizzato, ancorché deleghi in tutto o in parte le conseguenti operazioni, di cui è comunque responsabile.

Rileva altresì che la eccezione dell'avv. [RICORRENTE 1] circa il fatto che di tale inserzione si sia occupato esclusivamente il socio di studio [RICORRENTE 2] non sia significativa in quanto non risulta che il [RICORRENTE 1] abbia contestato l'operato del collega o che quest'ultimo abbia agito senza il consenso del socio di studio.

Nonostante l'art. 35 del Codice Deontologico preveda per la violazione la sanzione della censura e nonostante siano plurime le violazioni, il CDD ritiene di applicare il solo richiamo verbale in considerazione delle specifiche circostanze del caso.

Gli Avv. [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], con il patrocinio dell'Avv. [OMISSIS], abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, propongono impugnazione avverso la decisione del CDD di Trento e chiedono al CNF di riformare la decisione e annullare il richiamo verbale inflitto ai ricorrenti.

I ricorrenti ritengono l'insussistenza dell'illecito disciplinare per carenza della *suitas* della condotta, quale elemento soggettivo necessario ai fini dell'integrazione della violazione.

La difesa degli incolpati sostiene che mancherebbe infatti l'elemento soggettivo necessario per integrare l'illecito disciplinare.

In particolare, gli avvocati non avrebbero concorso alla redazione dell'articolo contestato e non avrebbero avuto alcuna possibilità materiale di influire sul contenuto dello stesso.

Infatti, il giornalista che ha curato l'inserzione in oggetto, dott. [AAA], ascoltato quale teste, ha dichiarato di aver agito in piena autonomia e di non aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli avvocati; lo stesso avrebbe tratto le informazioni utili per la redazione del testo dal web e per conoscenza diretta nel territorio della Val Venosta.

A parere dei ricorrenti, inoltre, l'agente deve essere consapevole dell'atto che compie (nel caso di specie, la pubblicazione dell'articolo) e del contenuto intrinseco dello stesso (ossia le

informazioni divulgate tramite l'articolo), condizioni che ad avviso dei ricorrenti non risulterebbero integrate nell'ipotesi *de qua*.

Viene pertanto richiesto il proscioglimento degli incolpati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze dei ricorrenti non appaiono fondate.

È indubbia la natura pubblicitaria delle due pagine del periodico in oggetto.

Tale circostanza è pacificamente ammessa anche dagli incolpati ed inoltre è confermata dal teste a difesa da loro citato ed ascoltato in sede di procedimento disciplinare.

Infatti, il giornalista che ha curato l'inserzione in oggetto, dott. [AAA], ha dichiarato di avere commesso l'errore di non indicare espressamente la natura pubblicitaria dell'articolo, circostanza che conferma quindi la piena conoscenza dei ricorrenti e dell'autore materiale del testo della natura pubblicitaria dell'articolo.

Lo stesso ha aggiunto di aver agito in piena autonomia e di non aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli avvocati; lo stesso avrebbe tratto le informazioni utili per la redazione del testo dal web.

Resta quindi da valutare se in concreto siano stati violati i criteri di cui all'art. 35 del Codice Deontologico, e la *suitas* dei ricorrenti rispetto a quanto loro addebitato.

Quanto al primo aspetto non appaiono censurabili le osservazioni su cui si è basata la decisione del CDD.

Il testo appare comparativo tra le capacità professionali dei ricorrenti e gli altri avvocati; indica infatti "molti casi trattati con successo" dagli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] e ne esalta qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati.

È del tutto accertata anche la violazione dell'art. 35 c. 3 del Codice Deontologico laddove prescrive che "*L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza*".

Nel testo in oggetto non vi è dubbio che sia stata omessa la indicazione che gli incolpati sono iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

In concreto si può concordare con la decisione del CDD che ha ritenuto che siano stati violati i principi di verità, correttezza e trasparenza previsti dall'art. 35 del Codice deontologico forense.

Quanto al secondo aspetto occorre richiamare le varie sentenze di questo Consiglio che ha più volte determinato quali siano i requisiti di colui che viene incolpato di un comportamento deontologicamente scorretto rispetto alla propria volontà.

E cioè in quali casi un certo comportamento deve considerarsi o meno ascrivibile a chi lo ha compiuto secondo i criteri della addebitabilità.

Le decisioni sul punto sono del tutto univoche, come da ultimo la sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024 che ha statuito nel senso che: *«Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.»*

Nella fattispecie la giustificazione di avere affidato l'incarico a un professionista e non avere avuto possibilità di verificarne l'opera, non appare accoglibile.

D'altronde non è detto che un giornalista, anche professionista, conosca le regole e i divieti del Codice Deontologico Forense e quindi potrebbe in buona fede predisporre un testo ignorando gli obblighi degli iscritti.

È compito di costoro verificare che tali limiti siano rispettati, e l'eventuale mancata verifica da parte loro non li esenta dalle relative responsabilità.

Risulta pertanto indifferente valutare se in concreto gli incolpati abbiano provveduto a tale verifica, in quanto anche in caso negativo devono essere considerati responsabili per tale omissione.

Se quindi non può esservi dubbio circa la responsabilità dei ricorrenti rispetto a quanto loro contesto, occorre infine valutare se il richiamo verbale deliberato dal CDD sia congruo.

Invero la sanzione per le violazioni dell'art. 35 del CDF è quella edittale della censura e attenuata dell'avvertimento.

Nel caso il CDD ha ritenuto di operare una ulteriore riduzione infliggendo agli incolpati la sanzione del richiamo verbale.

Né è condivisibile la affermazione dei ricorrenti che ritengono la natura (comunque) sanzionatoria di richiamo verbale, che è in contrasto con la norma di cui all'art. 22 del CDF che recita: *“Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.”*

La decisione della Suprema Corte n. 22426 del 15 luglio 2022, a cui si fa riferimento nel ricorso, ha avuto esclusivamente la conseguenza di considerare impugnabile il richiamo verbale, come avvenuto nel caso di specie.

Nella fattispecie il CDD ha ritenuto di applicare il richiamo verbale tenuto conto di tutti gli elementi considerati e anche la portata dell'inserzione in oggetto che risulta circoscritta ad una zona piuttosto ridotta, quale la Val Venosta e dintorni.

La motivazione appare adeguatamente motivata.

Considerando quindi nel complesso l'entità della vicenda, le sanzioni previste o applicabili per le violazioni contestate, appare equa e motivata la sanzione inflitta dal CDD.

Nessuna delle eccezioni e motivazioni formulate nel ricorso appare pertanto meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà